

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ FISCALE RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023, CUI SONO RICONOSCIUTI I BENEFICI PREMIALI

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024

Come noto, l'articolo 9-bis, comma 11 (alle lettere da a) ad f)), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, riconosce determinati benefici fiscali ai contribuenti cui si applicano gli ISA.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024, in compimento della suddetta disposizione e con riferimento all'anno d'imposta 2023, approva le differenziazioni dei termini di accesso al predetto "regime premiale" dettando, altresì, le relative disposizioni di attuazione.



## DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2024

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2024

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 aprile 2024 sono state definite le tempistiche, le modalità di accesso e le regole per le deleghe della dichiarazione precompilata 2024.

In particolare, le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate potranno essere consultate dal pomeriggio di domani, martedì 30 aprile, mentre da lunedì 20 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con il nuovo 730 semplificato non sarà più necessario conoscere quadri, righe e codici e l'interfaccia sarà più intuitiva. Ad esempio, i dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia".

Da quest'anno, inoltre, sarà possibile ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall'Agenzia delle Entrate, anche in presenza di un sostituto d'imposta.

Il provvedimento in esame stabilisce il termine del 30 settembre 2024 per l'invio della dichiarazione, mentre per chi presenta il Modello Redditi il termine è fissato al 15 ottobre 2024.

## MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI, DI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E DI SERVIZI DIGITALI

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2 maggio 2024

Con la Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate illustra le novità normative introdotte, in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale, dal Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari". In particolare, il documento di prassi, che segue i chiarimenti sulle dichiarazioni fiscali forniti con la circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024 (di cui alla nostra nota informativa n. 28 del 18 aprile 2024), si sofferma sulle misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali.

## NOVITÀ SULLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 10 maggio 2024

Con la Circolare n. 10/e del 10 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in tema di locazioni brevi, a seguito delle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Nello specifico, l'articolo 1, comma 63, della legge di Bilancio 2024 ha modificato l'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) – che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi – innalzando l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, che effettuano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Con la medesima norma sono state, inoltre, delineate le modalità per gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

## RAVVEDIMENTO SPECIALE

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio 2024

Con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in tema di Ravvedimento speciale, a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe) e dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Come noto l'istituto è una forma di ravvedimento operoso, c.d. "speciale", che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, in un'unica soluzione, ovvero in forma rateale.

Nello specifico, l'articolo 3, comma 12-undecies, come modificato dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 prevede l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'articolo 7, comma 7, del d.l. n. 39 del 2024, stabilisce invece, la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

# L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## TRATTAMENTO FISCALE DI SOMME OGGETTO DI CONCILIAZIONE

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme riconosciute, a seguito di verbale di conciliazione, da una società sportiva a una lavoratrice inquadrata come sportivo/dilettante.

**RISPOSTA** Con la risposta a interpello n. 343 del 23 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di qualificazione delle somme riconosciute in sede di una conciliazione in materia di lavoro. Ai fini della qualificazione reddituale delle somme riconosciute in sede di conciliazione, secondo l'Agenzia, occorre considerare se l'azione intrapresa dalla lavoratrice sia volta a ottenere il riconoscimento delle differenze retributive relative ai periodi di lavoro dipendente. In caso di risposta positiva, le somme vanno qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva contenuta nell'articolo 51 del TUIR, quali redditi di lavoro dipendente.

In relazione al regime di applicazione dell'articolo 17 del TUIR, i redditi soggetti a tassazione separata sono tassativamente elencati nello stesso articolo. Tra questi rientrano le somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme ottenute a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro. Pertanto, nel caso di specie, relativamente alla somma riconosciuta a titolo transattivo a fronte delle rinunce ex art 2113 c.c., è possibile avvalersi della tassazione separata.

## RITARDO NELL'INVIO C.U. – SANZIONI

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in ordine alle sanzioni da applicare nel caso di invio in ritardo delle certificazioni uniche.

**RISPOSTA** Come noto, ai sensi del comma 6-quinquies dell'art. 4 del DPR n. 322 del 1998, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta (la sanzione fissa si applica in deroga all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/91, ovvero senza la possibilità di beneficiare del cumulo giuridico).

Se la Certificazione Unica errata è stata trasmessa entro la data fissata dalla legge (per il 2024, 18 marzo 2024), poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. Di conseguenza, sarà possibile applicare la sanzione ridotta di euro 33,3 per ogni CU, solo ove le Certificazioni Uniche 2024 siano state già trasmesse, seppur errate, entro il 18 marzo 2024 e sia effettuato un nuovo invio entro 60 gg, decorrenti dal 18 marzo 2024.

## TASSAZIONE DELLE MANCE AI DIPENDENTI DI STRUTTURE RICETTIVE E NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se le mance erogate ai lavoratori dipendenti di pubblici esercizi e soggette all'imposta sostitutiva del 5% – in presenza dei requisiti di previsti dalla Legge di Bilancio 2023 – concorrono ai fini della determinazione del reddito e delle detrazioni di lavoro dipendente.

**RISPOSTA** Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, l'importo delle mance soggette a tassazione agevolata, al pari di quelle a regime ordinario, concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni da lavoro dipendente nonché ai fini del calcolo del trattamento integrativo. L'importo delle mance dovrà essere dichiarato, da parte del contribuente, nella dichiarazione dei redditi dopo che le stesse saranno state indicate, da parte del sostituto, nella apposita CU.

## CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

**DOMANDA** Si chiede di conoscere la modalità di consultazione delle fatture elettroniche da parte di un contribuente, non titolare di partita Iva, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto legge n. 145/2023.

**RISPOSTA** Come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2024 (in recepimento di quanto disposto dall'articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto legge n. 145/2023), a decorrere dal 20 marzo 2024, tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita Iva, possono avvalersi del servizio di "consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" senza la necessità di una espressa richiesta di servizio. È sufficiente, infatti, accedere mediante Spid, Cie o Cns ai servizi online presenti nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

